

FONDAZIONE PER LA RICERCA SCIENTIFICA TERMALE

Bando per la presentazione di progetti di ricerca scientifica in materie di interesse del settore termale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

Visti gli articoli 2,4,12 dello Statuto della Fondazione;

Visti gli articoli 5,6,7,8,9 e 10 del Regolamento;

Considerate le attuali priorità di interesse individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale;

Valutate le disponibilità finanziarie destinate al perseguimento degli obiettivi indicati dalle priorità di cui al punto precedente ed erogabili per il sostegno di specifici progetti di ricerca;

Considerata l'utilità di armonizzare tutte le iniziative di ricerca nel perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente;

Ritenuta l'opportunità di promuovere una procedura per la selezione di progetti di ricerca nel settore del termalismo terapeutico, con specifico riguardo alla capacità dei progetti stessi di esaurire i propri scopi entro il biennio dall'avvio e con cofinanziamenti annuali;

DELIBERA

Art. 1

(Settori di intervento e priorità scientifiche)

Le ricerche dovranno riferirsi ai seguenti settori, ai sensi dell' art. 2 del regolamento della Fondazione:

1. ricerca in campo termale
2. ricerca in ambito riabilitativo utilizzando i mezzi di cura termale
3. ricerche finalizzate al miglioramento dell' impiego delle terapie termali

I progetti di ricerca scientifica inerenti alle terapie termali di cui al presente bando devono riferirsi ad una o più delle seguenti categorie nosologiche e tematiche di preminente interesse.

Categorie nosologiche:

- patologie dermatologiche

- patologie dell'apparato digerente e dell'apparato urinario
- patologie ORL e respiratorie
- patologie reumatologiche
- terapia della riabilitazione con mezzo termale

Tematiche:

1. Analisi dell'efficacia delle terapie erogate nei centri termali italiani.
2. Valutazione del ruolo di uno o più principi attivi, analizzati singolarmente o in combinazione fra loro, contenuti nei mezzi di cura termale.
3. Verifica della rispondenza di terapie erogate nell'ambito di centri termali italiani ai moderni parametri della farmaco-economia, con particolare riguardo al rapporto costi/benefici delle terapie prese in esame.
4. Utilizzo di metodiche di cura o protocolli terapeutici innovativi per patologie già efficacemente trattate in ambito termale o per patologie per le quali mancano evidenze scientifiche.

Art. 2

(Risorse finanziarie)

1. Per il finanziamento di progetti di ricerca sui temi di cui all'art. 1, la Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale destina l'importo di € 700.000,00= (settecentomila/00) di fondi propri destinati a scopi di ricerca.

Art. 3

(Requisiti di ammissione dei progetti)

1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale, possono presentare progetti di cui al presente bando:
 - a. Enti di ricerca nazionali ed internazionali, sia pubblici che privati, e le Università;
 - b. le Regioni;
 - c. il Ministero della Salute;
 - d. le Aziende termali che versano a Federterme le quote destinate alla ricerca scientifica in campo termale previste dagli accordi conclusi tra le Regioni e la Federterme stessa;
 - e. le Associazioni di imprese aderenti a Federterme, direttamente o tramite i loro centri studi, purché tutte le imprese che le compongono versino a Federterme le quote di cui al precedente punto d) ;
 - f. la Federterme;

2. Considerata la necessità di attivare ricerche che tengano conto delle numerose competenze necessarie per il raggiungimento di risultati trasferibili all'intero settore termale, e allo scopo di garantire la qualità e l'indipendenza della ricerca stessa, i progetti dovranno essere condotti da soggetti che risultino terzi rispetto alle Aziende termali e che dimostrino di possedere un'adeguata qualificazione scientifica.

3. Il finanziamento erogato dalla Fondazione per le Ricerche Scientifiche Termali per ciascun progetto ammesso al finanziamento non potrà eccedere € 100.000,00 (centomila/00) e, comunque, non potrà essere superiore al 60% dell'intero costo della ricerca, dovendosi impegnare l'istituzione proponente a garantire la copertura della differenza dei costi. In caso di finanziamento inferiore alla richiesta, l'istituzione proponente deve rimodulare il piano finanziario della ricerca che deve essere approvato dal Comitato esecutivo della Fondazione, pena la perdita del finanziamento.

Sono ammissibili a finanziamento i progetti:

- a) aventi durata massima di 24 mesi;
- b) corredati dei dati e delle informazioni previste nei moduli allegati.

Art. 4

(Modalità di presentazione dei progetti)

La proposta di progetto, compilata in duplice copia secondo i mod. allegati A e B e accompagnata da lettera di trasmissione, deve pervenire entro le ore 12.00 del 16 maggio 2005, al seguente indirizzo: Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale, via Po n° 22, 00198 ROMA, anche mediante posta elettronica riscontrata, in formato elettronico compatibile con pacchetto MS Office, secondo le modalità indicate nelle note esplicative degli allegati di cui sopra, all'indirizzo fondazione@federterme.it.

Essa dovrà contenere:

a) L'indicazione del settore, della tematica e della categoria nosologica a cui la ricerca si riferisce, la descrizione del progetto, con specifica degli obiettivi che ci si propone di raggiungere, le metodologie adottate, la programmazione temporale delle attività previste, le modalità di monitoraggio, redigendo l'allegata scheda. Tale descrizione dovrà essere sintetica ed esauriente, incentrata sugli aspetti più rilevanti per permettere la selezione delle proposte attraverso un giudizio fondato su elementi chiaramente individuati dai proponenti stessi e verificabili.

La proposta di progetto dovrà precisare:

- a) utilizzando il modello A
 - la linea di ricerca prescelta;
 - il coordinatore della ricerca, l'istituzione di appartenenza, un breve curriculum e n. 5 pubblicazioni degli ultimi 5 anni;
 - la sintesi del progetto di ricerca, il razionale della ricerca, gli obiettivi da raggiungere, la metodologia della ricerca, l'articolazione temporale del piano di ricerca, l'elenco delle unità operative partecipanti;
 - Le ricadute della ricerca.

- La previsione di spesa, articolata per le diverse voci;
- L'indicazione degli altri finanziamenti.

Art. 5

(Istruttoria e valutazione)

1. Il Comitato Esecutivo della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale è incaricato dell'istruttoria, ed opera una prima analisi dei progetti di ricerca per valutare l'idoneità dell'istituzione proponente e l'aderenza del progetto al settore, alle tematiche, alla categoria nosologica, alla congruità del finanziamento, alla durata della ricerca previsti nel bando.

I progetti di ricerca dichiarati ammissibili verranno sottoposti al parere del Comitato Scientifico, che dovrà proporre per iscritto l'attribuzione dei punteggi giudicando:

- a) la qualità scientifica del coordinatore del progetto (mx punti 15);
- b) qualità della ricerca proposta in relazione agli obiettivi e alle priorità del presente bando, (mx punti 20)
- c) il livello di approfondimento del progetto (mx punti 20);
- d) l'adeguatezza dell'approccio metodologico (mx punti 20);
- e) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico, anche in riferimento alle risorse umane e strumentali che i proponenti dichiarino di impiegare (mx punti 15).

Il Comitato Esecutivo, acquisiti i pareri del Comitato Scientifico e verificata la congruità del finanziamento richiesto, propone la graduatoria finale alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti i pareri espressi del Comitato Scientifico e le proposte del Comitato Esecutivo, attribuisce ad ogni progetto un punteggio ulteriore, sulla base della maggiore o minore integrazione tra l'attività di ricerca e le prospettive di sviluppo delle imprese operanti nel settore termale italiano.

Tale punteggio non potrà eccedere un massimo di 10 punti.

3. Sulla base dei risultati dell'istruttoria preliminare e della valutazione successiva circa gli aspetti di ordine tecnico – scientifico e finanziario, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale approva con propria delibera la graduatoria finale dei progetti, specificando l'entità del finanziamento riconosciuto nonché le modalità e le procedure per l'erogazione dello stesso.

4. Le verifiche *in itinere* ed *ex post* vengono operate dal Consiglio di Amministrazione supportato dal Comitato Scientifico. I risultati delle valutazioni *ex ante* e *in itinere*, riguardanti lo stato di avanzamento dei singoli progetti di ricerca, e finali, saranno

pubblicati sul sito Internet della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale o su quello della Federterme, nelle more della realizzazione del sito della Fondazione.

Art. 6
(Modalità di finanziamento)

1. Il contributo riconosciuto viene erogato all'Ente proponente di ciascun progetto ammesso a finanziamento, previa sottoscrizione di specifico contratto tra Fondazione e Ricercatore, secondo le seguenti modalità, indicate nel Regolamento della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale:

- il 20% all'avvio del progetto di ricerca;
- il 30% dopo 12 mesi dall'avvio del progetto e previa presentazione di documentazione idonea ad attestare lo stato di avanzamento della ricerca;
- il 20% alla presentazione dei risultati conclusivi;
- il 30% all'eventuale pubblicazione su riviste scientifiche impattate.

Per i progetti di durata inferiore ai 24 mesi l'erogazione prevista dopo 12 mesi dall'avvio del progetto verrà effettuata alla presentazione dei risultati conclusivi unitamente al 20% già previsto.

2. I soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti ad avviare la ricerca entro 90 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1. Decorso inutilmente tale termine il finanziamento sarà automaticamente revocato.

3. I soggetti beneficiari sono tenuti ad osservare le prescrizioni della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale, a comunicare le eventuali modifiche che dovessero occorrere per la realizzazione del progetto (con particolare riguardo alla durata del progetto stesso) e ad ottenerne la preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione non comunichi il proprio parere entro 30 giorni, le modifiche si intendono comunque approvate.

4. In tutti i casi in cui il progetto finanziato non venga portato a compimento, tutti i contributi erogati dovranno essere restituiti alla Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale.

Roma, 9 marzo 2005
IL PRESIDENTE
(Dott. Paolo Bonini)